

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 42-3065

Sito inquinato di interesse nazionale di Pieve Vergonte - Determinazioni relative al procedimento autorizzativo.

A relazione dell'Assessore Ravello:

La legge 426/98 al suo articolo 1, definendo le modalità di adozione da parte del Ministero dell'Ambiente del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, identifica fra i primi interventi di interesse nazionale quello di Pieve Vergonte.

L'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 prevede che i progetti di bonifica riguardanti siti di interesse nazionale siano approvati dal Ministero dell'Ambiente sentito il Ministero delle Attività Produttive ora Sviluppo Economico.

In particolare il comma 6 prevede che *“L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

In merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale il comma 7 prevede altresì che *“Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”*.

Con nota n. prot. 16494/DB10.00 del 26 settembre 2011 la Direzione regionale Ambiente richiedeva che tali previsioni venissero applicate al procedimento relativo al sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte in considerazione della pletora di autorizzazioni e valutazioni altrimenti necessarie per l'avvio dell'intervento ormai in fase istruttoria da oltre dieci anni.

Con nota n. prot. DVA-2011-25359 del 7 ottobre 2011 la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha nella sostanza delegato la Regione Piemonte al coordinamento delle suddette autorizzazioni.

Il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione del progetto operativo di bonifica in data 27 ottobre 2011 al punto 1 prevede che per quanto attiene alla necessità di ottenimento delle autorizzazioni di cui all'annesso 16 del progetto, comprensiva della valutazione di impatto ambientale, il proponente debba attivarsi presso gli enti competenti entro il termine di trenta giorni.

Il citato annesso 16 prevede le seguenti autorizzazioni:

1) Spostamento dell'alveo del Torrente Marmazza:

- verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto Ambientale ai sensi del punto 7.o) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/0 e s.m.i. e ai sensi del punto 13 dell'allegato B1 della legge regionale 40/98 e s.m.i.;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 e del punto 1c dell'art. 146 del D.Lgs. 490/99;
- valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97.

2) Realizzazione e gestione dell'impianto di confinamento per rifiuti pericolosi (operazione D1) ai sensi del D.Lgs. 36/2003:

- valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera m dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del punto n. 5 dell'allegato A2 della legge regionale 40/98 e s.m.i.;
- autorizzazione integrata ambientale ai sensi del punto 5.1 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97.

3) Trattamento chimico - fisico di rifiuti liquidi (operazione D9) derivanti dalle attività di bonifica dei terreni e della falda mediante impianto TAF (escluse le acque di falda gestite in regime di acque reflue):

- valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera m e n dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del punto n. 5 e 6 dell'allegato A2 della legge regionale 40/98 e s.m.i.;
- autorizzazione integrata ambientale ai sensi del punto 5.1 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 (inclusa nel procedimento di valutazione di impatto ambientale).

4) Costruzione e gestione del deposito preliminare (operazione D15):

- verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del punto t dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del punto n. 32bis dell'allegato B2 della legge regionale 40/98 e s.m.i.;
- autorizzazione integrata ambientale ai sensi del punto 5.1 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5) Interventi di air sparging (AS) - Soil vapour extraction (SVE):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) Trattamento chimico - fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati (operazioni D9) c/o impianto mobile di titolarità di soggetti terzi:

- autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile e comunicazione di inizio campagna di trattamento ai sensi dell'art. 208, comma 15, parte III al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera m dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del punto n. 5 dell'allegato A2 della legge regionale 40/98 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli interventi per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si è ritenuta opportuna la valutazione congiunta anche di tali opere nell'ambito del procedimento di valutazione, sulla scorta delle considerazioni inerenti gli innegabili impatti connessi a tali tipologie di interventi, come espresse nel corso del precedente endoprocedimento di VIA condotto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2000 (parere Commissione ministeriale VIA n. 388 del 16 novembre 2000), nonché in considerazione degli effetti cumulativi dei possibili impatti dei singoli interventi strettamente connessi con le altre opere di bonifica.

Ciò risponde d'altro canto all'esigenza di valutazione unitaria e contestuale delle problematiche che tale tipo di intervento pone, nonché ad una fondamentale esigenza di economia del procedimento, che consente più efficacemente di analizzare le diverse problematiche inerenti il progetto, di tener

conto più facilmente degli aspetti cumulativi, nonché di coordinare in un'unica sede le diverse prescrizioni. Con innegabili effetti positivi per quanto riguarda la riduzione degli oneri gravanti sul proponente e dei tempi, in quanto gli adempimenti necessari per i vari procedimenti (pubblicazione, notificazione, oneri documentali etc...) vengono unificati nell'ambito di un unico procedimento.

In considerazione di quanto sopra, della necessità ed urgenza di dare avvio ai lavori di bonifica dell'area e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 40 del 1998 e dei principi generali relativi a efficacia, efficienza e proporzionalità del procedimento amministrativo, si ritiene che tutte le autorizzazioni e le valutazioni previste dall'annesso 16 del progetto nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione dell'intervento debbano essere coordinati in unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed a tal fine si individua quale struttura regionale competente la Direzione Ambiente.

Resta inteso che l'unificazione dei procedimenti in capo alla Direzione Ambiente lascia inalterato il regime delle competenze legislativamente prefissato: conseguentemente, in sede di conferenza di servizi regionale, gli Enti competenti in ordine ai diversi procedimenti autorizzatori provvederanno a far confluire le determinazioni di competenza in termini di valutazione d'impatto ambientale, valutazione d'incidenza, autorizzazione ambientale integrata, etc.

Sulla base di quanto diffusamente motivato pare inoltre evidente l'estraneità del procedimento *de quo* rispetto ai contenuti del D.P.R. 160/2010 e alle competenze dello Sportello unico attività produttive, sia in ragione degli aspetti marcatamente pubblicitari dell'attività di bonifica sia in ragione delle peculiarità del procedimento, derivanti dal fatto che tale attività si configura come attività obbligata nel caso in cui si verifichi un evento inquinante.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'articolo 1 della legge 426/98;

visto il decreto legislativo 152/2006;

vista la legge regionale 40/1998;

vista la legge regionale 23/2008;

vista la legge regionale 7/2005;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prevedere che tutti gli interventi individuati dall'annesso 16 del progetto operativo di bonifica del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte ritenuto approvabile dalla Conferenza di servizi del 27 ottobre 2011 debbano essere soggetti a valutazione di impatto ambientale;
- di stabilire che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 40 del 1998 e dei principi generali relativi alla semplificazione del procedimento amministrativo, tutte le autorizzazioni e le valutazioni previste dall'annesso 16 del progetto nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione dell'intervento debbano essere coordinati in unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

- di individuare quale struttura regionale competente la Direzione Ambiente;
- di stabilire che il provvedimento finale sia trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la definitiva approvazione del progetto operativo di bonifica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)